

Codice DB0710

D.D. 17 giugno 2011, n. 479

Comune di GRAGLIA (BI). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa per anni 20 (venti), all'A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) sez. di Graglia, di beni comunali gravati da uso civico, distinti al NCT Fg. 3 - mapp. 14 (fabbr: rurale) di mq. 290 e mapp. 15/p per mq. 1.310, per la realizzazione di un rifugio alpino. Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di GRAGLIA (BI) a:

- mutare temporaneamente la destinazione d'uso, dei beni di uso civico censiti al N.C.T. Fg. 3 – mapp. 14 (fabbr: rurale) di mq. 290 e mapp. 15/p per mq. 1.310, per la realizzazione di un rifugio alpino;
- concedere per anni 20 (venti) i beni di uso civico sopraindicati, all'A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) sez. di Graglia;

di dare atto che:

- Il canone di concessione, previsto in € 4.950,00/anno, potrà essere compensato attraverso l'esecuzione, da parte dell'Associazione Nazionale Alpini, sezione di GRAGLIA (BI), della ristrutturazione degli immobili esistenti, come da progetto in atti, che dovranno essere riconsegnati al Comune di Graglia a fine concessione (anni venti);
- Il Comune di GRAGLIA (BI), dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con l'A.N.A. relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;
- Che il Concessionario non potrà operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;
- I beni oggetto del presente provvedimento rimangono gravati da uso civico, pertanto sono disciplinati dalla Legge Regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzione di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposti ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituiti al Comune in perfetto stato di manutenzione;
- Tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente
Marco Piletta